



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ  
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1383/2015 promossa da:

..... S.N.C. (C.F. 00478700404), con il patrocinio  
dell'avv. C ..... e de. .... elettivamente domiciliato presso il  
difensore avv. C

C....., con il patrocinio dell'avv ..... e  
dell'avv ..... elettivamente domiciliato presso il difensore avv .....

**ATTORI IN RIASSUNZIONE**

contro

..... S.P.A. .... con il  
patrocinio dell'avv. A ..... elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ....

.....

**CONVENUTO IN RIASSUNZIONE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come risulta da verbale d'udienza, parte integrante della presente pronuncia.

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente pronuncia non definitiva si rende necessaria a fronte di quanto rilevato dalle difese in seguito al deposito del ricorso in riassunzione.

Giova premettere che il giudizio in epigrafe indicato veniva introdotto da ..... S.n.c.

.....

1, i quali

provvedevano a riassumere ex artt. 38 e 50 c.p.c. il giudizio già instaurato innanzi al Tribunale di Rimini nei confronti della società **\_\_\_\_\_ S.p.a.**

Nelle more decedeva \_\_\_\_\_ per il che il giudizio veniva interrotto e poi riassunto d

\_\_\_\_\_ S.n.c. \_\_\_\_\_

In sede di udienza del 24 febbraio 2020, fissata per integrazione della CTU già espletata dalla dott.ssa \_\_\_\_\_ entrambi i difensori davano atto dell'intervenuto fallimento in proprio dell'attore \_\_\_\_\_

e producevano la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Rimini.

Per mero errore materiale il giudizio non veniva in detta sede interrotto; vi si provvedeva giusto successivo provvedimento del 6 marzo 2020.

In data 4 giugno 2020 \_\_\_\_\_ S.n.c., in persona del legale rappresentante e liquidatore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ depositavano ricorso in riassunzione del giudizio interrotto.

Giusto provvedimento del 5 giugno 2020 veniva fissata la successiva udienza del 3 dicembre 2020 per l'espletamento degli incumbenti.

All'udienza fissata l'istituto di credito eccepiva la tardività del ricorso in riassunzione e la carenza di legittimazione ad agire di \_\_\_\_\_

Su dette eccezioni è opportuno statuire.

Gli odierni attori in riassunzione sono \_\_\_\_\_ S.n.c. e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ unitamente alla società \_\_\_\_\_ S.a.s., è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Rimini giusta sentenza del 29 novembre 2019.

Poiché il ricorso in riassunzione è stato depositato (anche) da \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante e liquidatore \_\_\_\_\_, va anzitutto rilevata la mancata corretta instaurazione del giudizio da parte della società.

A mente dell'art. 2288 c.c. è infatti escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito; si tratta dunque di una decadenza d'ufficio, che opera *ipso iure*, e che involge anche la carica di liquidatore e quella di legale rappresentante (conforme Cass. Civ. sent. n. 14980/09, che opportunamente individua nell'esclusione della qualità di socio e nella perdita del potere di amministrazione e rappresentanza le conseguenze "naturali" del fallimento del socio).

A fronte di quanto argomentato egli non era dunque legittimato a conferire mandato al difensore ai fini della costituzione in giudizio della società. Detto incumbente avrebbe dovuto essere effettuato o da un altro socio (non fallito personalmente) o, eventualmente, da un curatore speciale a tal fine nominato.

A nulla rileva dunque che si tratti di "cause scindibili" come allegato dal difensore di parte attrice.

Né rileva la mancata costituzione in giudizio del curatore, al quale è stato notificato il ricorso in riassunzione: nella presente sede \_\_\_\_\_ agisce quale liquidatore e legale rappresentante di una

società non fallita, senza tuttavia essere legittimato a svolgere tali funzioni.

Non vi è dunque alcuna inerzia rilevante del curatore fallimentare (come asserito dalla difesa), in quanto è evidente che la procedura fallimentare non abbia alcun interesse alla presente controversia, che in alcun modo la può riguardare, neppure indirettamente, riguardando invece una persona giuridica terza ed *in bonis*.

Tutto ciò determina la mancata costituzione del contraddittorio con la società

S.n.c., rispetto alla quale dunque il giudizio non può che ritenersi estinto.

Esso deve invece proseguire rispetto alla posizione

La difesa dell'istituto di credito ha eccepito la tardività del ricorso in riassunzione sulla base delle seguenti considerazioni.

è socia della società fallita e socia illimitatamente responsabile di

Secondo gli assunti difensivi, dunque, la conoscenza legale dell'evento interruttivo deve essere fatta risalire quantomeno alla data di pubblicazione della sentenza sul Registro delle Imprese, avvenuta in data 2 dicembre 2019.

Sebbene sia vero che detta pubblicazione ha valore di pubblicità notizia, tuttavia non pare che essa sia in grado di soddisfare il requisito della "conoscenza legale" richiesto dalla giurisprudenza ai fini della valutazione circa la tempestività della riassunzione del giudizio.

Essa infatti deve essere intesa come conoscenza acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

La semplice pubblicazione della sentenza di fallimento sul Registro delle Imprese non assicura la conoscenza da parte dei terzi (e neppure del socio) dell'evento interruttivo, posto che è dato noto quello per il quale detto registro non viene comunemente ed usualmente utilizzato.

Sebbene dunque possa presumersi che la abbia avuto contezza dell'evento interruttivo (anche in virtù del rapporto con il soggetto fallito) in epoca forse risalente, tuttavia non vi è prova certa della conoscenza dell'evento interruttivo antecedentemente all'udienza del 24 febbraio 2020.

Rispetto a detta data il ricorso in riassunzione deve considerarsi tempestivo, posto che, a mente dell'art. 83, comma 2, d.l. 18/20 (prorogato tramite d.l. 23/20) vi è stata sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020.

Da ciò discende la prosecuzione del presente giudizio tra Ste e

Si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti fino alla presente fase, non essendo allo

stato possibile individuare alcun aspetto di soccombenza e dovendosi dare atto del fatto che l'evento interruttivo si è manifestato nel corso del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiara estinto il giudizio rispetto a [redacted] S.n.c.;
- 2) Dispone la prosecuzione del giudizio tra [redacted] i e C [redacted];
- 3) Dispone che la Cancelleria provveda alla modifica dell'anagrafica del fascicolo;
- 4) Compensa le spese fino alla presente fase;

**Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 24 marzo 2021, ore 9.00, mandando la cancelleria ai fini della convocazione del CTU già nominato, dott.ssa Tecla Succi.**

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Forlì, 28 gennaio 2021

Il Giudice  
dott. Maria Cecilia Branca